(8)

# CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

**Causa n. 2023/05/VG - Decreto del 25 luglio 2024**


**§ 1. Fatto e svolgimento del procedimento** ..... 1
**§ 2. Le questioni oggetto d'esame** ..... 6
**§ 3. La giurisdizione della Corte** ..... 7
**§ 4. La nomina del Guardiano** ..... 11
**§ 5. Della istanza di autorizzazione alla modifica dell'Atto Istitutivo** ..... 15
**§ 6. Dispositivo** ..... 20


## § 1. Fatto e svolgimento del procedimento

Con ricorso del 25 novembre 2023, la società "[redacted]" (doc. 3) (di seguito "**Trustee**"), nella qualità di trustee del Trust denominato "[redacted]" (di seguito "**Trust**"), rappresentata dall'Avv. [redacted] ha adito questa Corte per la nomina di un nuovo guardiano del menzionato Trust.

Come è dato rilevare dall'Atto Istitutivo prodotto (doc. 4), il Trust, regolato dalla Trusts (Jersey) Law 1984, è stato istituito dal Signor [redacted] e deceduto in [redacted], nella qualità di disponente (di seguito, "**Disponente**"), con scrittura privata del 6 novembre 2014, autenticata nelle firme dal [redacted] (di seguito "**Atto Istitutivo**").

In virtù dell'Atto Istitutivo, il Disponente nominava:

- all'ufficio di trustee, la società ricorrente (art. 3, lett. a);
- all'ufficio di guardiano, l'Avv. [redacted] (art. 4, lett. a).




**REPUBBLICA DI SAN MARINO**
Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Entrambi accettavano le rispettive nomine sottoscrivendo l'Atto Istitutivo.

Il ricorrente esponeva che il "Beneficiario Attuale" del Trust aveva revocato l'Avv. [redacted] dall'ufficio di guardiano, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 44, lett. d, dell'Atto Istitutivo, ai sensi del quale "*il Guardiano può essere revocato in ogni tempo da un 'Beneficiario Attuale'*". Il Trustee produceva, dunque, a supporto, copia conforme dell'atto pubblico del [redacted], ai rogiti del Notaio [redacted] (doc. 5), attraverso cui la Signora [redacted], nata a [redacted], premesso il proprio stato di vedova del Disponente e la sua qualità di "Beneficiario Attuale" del Trust, dichiarava che "*essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra il 'Beneficiario Attuale" e il "Guardiano"* " si rendesse "*necessario provvedere, senza indugio, alla sostituzione del 'Guardiano" stesso*".

Con il medesimo atto, la signora [redacted] revocava il guardiano in carica e proponeva, quale successore nell'ufficio, il Dott. [redacted] in quanto, a suo avviso, costui era in possesso dei "*requisiti richiesti, anche di fiducia e di vicinanza alla famiglia, indicati nell'atto costitutivo del Trust*". Dichiarava, altresì, che l'atto di revoca sarebbe stato notificato al Presidente del Consiglio Notarile di [redacted], in quanto titolare del potere di nomina ai sensi dell'art. 44, lett. b, dell'Atto Istitutivo, in base al quale "*Alla nomina del Guardiano provvede: i) il Disponente; ii) mancato costui il Presidente del Consiglio Notarile di* [redacted] *scegliendo preferibilmente tra le persone vicine alla famiglia*".

Come si rileva dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata del 9 ottobre 2023, il Presidente del Consiglio Notarile di [redacted], Dott. [redacted], comunicava al Notaio [redacted], che aveva provveduto alla notifica del suddetto atto di revoca, il proprio rifiuto di procedere alla nuova nomina (doc. 7).



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Alla luce di quanto riportato, il ricorrente chiedeva a questa Corte di nominare quale guardiano del Trust, salvo diversa determinazione, il citato Dott. [redacted], in quanto "*persona di fiducia e di vicinanza alla famiglia*"; ne allegava per completezza il *curriculum vitae* (doc. 6).

Con decreto presidenziale del 12 gennaio 2024, questo Giudice disponeva il deposito del certificato di morte del Disponente unitamente alla documentazione idonea ad attestare:

- la composizione della famiglia;
- documenti da cui potesse inferirsi la relazione prossimità del Dott. [redacted] con la famiglia;
- la qualità di Beneficiario Attuale della Signora [redacted], in considerazione della assenza di tale specifica nomina nell'Atto Istitutivo.

Con lo stesso provvedimento veniva fissato il compenso del Giudice in euro 2.500,00 a carico del Trustee, da versarsi entro dieci giorni dal ricevimento del decreto, con autorizzazione a prelevare le somme dal fondo in Trust, fatta salva diversa disposizione adottata dal giudice in seno al decreto conclusivo del procedimento.

Il ricorrente, adempiuto, il 23 gennaio 2024, il deposito del menzionato compenso presso la Cancelleria della Corte, con comparsa del 2 febbraio 2024, produceva:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 2 febbraio 2024 sottoscritta dalla Signora [redacted] (autentica in Not. [redacted]), attraverso cui ella dichiarava il Dott. [redacted] "*persona vicina alla famiglia coniugale del Disponente*" (doc. 8);
- atto di richiesta di registrazione del testamento pubblico del Disponente, ai rogiti del medesimo Notaio, [redacted], e i relativi allegati:



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

- Allegato "A" - Estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte (Ufficio dello Stato Civile di [redacted]) dell'8 dicembre 2021, attestante la data di decesso *de cuius* e il suo stato di coniugio con la signora [redacted];
- Allegato "B" – Testamento pubblico del Disponente, in virtù del quale egli nominava la Signora [redacted] quale "Beneficiario Finale" del Trust (tutto *sub* doc. 9).

Con lo stesso atto, il ricorrente chiedeva a questa Corte la modifica dell'Atto Istitutivo, nell'art. 44, "*Mutamenti nell'ufficio di Guardiano*", lettera "b", di cui di seguito si riportano le due formulazioni, quella attuale e quella proposta dal Trustee.

- Formulazione attuale dell'intero disposto dell'art. 44:

*"44) Mutamenti nell'ufficio di Guardiano*

*a) Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina, ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o*

*i) Se persona fisica fino a morte o sopravvenuta incapacità*

*ii) Se società o altro ente fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale*

*b) Alla nomina del Guardiano provvede.*

*i) il Disponente;*

*ii) Mancato costui il Presidente del Consiglio Notarile di [redacted] scegliendo preferibilmente tra persone vicine alla famiglia*

*c) Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto trenta giorni dopo che il Trustee ne abbia ricevuto la comunicazione*

*d) Un Guardiano può essere revocato in ogni tempo da un "Beneficiario Attuale""*

(sottolineatura dello scrivente).

- Modifica proposta, con riferimento alla sola lettera "b":

*"b) Alla nomina del Guardiano provvede, su istanza del Trustee o del beneficiario, la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari della Repubblica di San Marino tenendo conto delle indicazioni eventualmente ricevute dal beneficiario"*

La Corte, in considerazione della sopravvenienza di quest'ultima domanda, riteneva opportuno prendere atto della prospettiva sul punto dei titolari dell'interesse beneficiario.

Dalle risultanze documentali e dagli atti di parte, la Corte rilevava che l'unico beneficiario in vita del Trust risultava essere la Signora [redacted] sulla base dei seguenti elementi:

- nell'Atto Istitutivo, si distinguono quattro categorie di beneficiari: Beneficiario Iniziale, Beneficiari Finali, Beneficiari Attuali e Beneficiari del Reddito;
- ai sensi dell'art. 5, lettera a), il Beneficiario Iniziale era il Disponente;
- ai sensi dell'art. 5, lettera b) dell'Atto Istitutivo, Beneficiari Finali sono "*le persone che il Disponente, per mezzo di atti con sottoscrizione autenticata comunicati al Trustee, designi nel corso della Durata del Trust: (1) individualmente o quale classe; (2) anche a termine o sotto condizione sospensiva*";
- ai sensi dell'art. 5, lettera c) dell'Atto Istitutivo, "Beneficiari Attuali" sono "*il Beneficiario Iniziale o, in caso di morte, i Beneficiari Finali che riceverebbero, in un determinato momento, una quota dei Beni in Trust qualora il termine finale della Durata del Trust corrispondesse a quel momento*";
- ai sensi dell'art. 5, lettera d) dell'Atto Istitutivo, "Beneficiari del Reddito" sono "*i Beneficiari Attuali individuati al 31 dicembre di ciascun anno, che hanno diritto a ricevere i frutti derivanti dai Beni in Trust nei modi e nei termini stabiliti dal presente Strumento*";
- Con il summenzionato testamento, il Disponente nominava la Signora [redacted] come Beneficiaria Finale del Trust.



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Con decreto del 16 febbraio 2024, la Corte disponeva la notifica di tutti gli atti di causa in favore della Signora [redacted], presso il suo indirizzo di residenza in [redacted], concedendole termine di venti giorni per il deposito di eventuali osservazioni in merito alla modifica dell'Atto Istitutivo proposta dal Trustee. Gli atti venivano, dunque, trasmessi dalla Cancelleria secondo le ordinarie procedure di notifica internazionale.

Con comparsa del 17 giugno 2024, il ricorrente produceva una dichiarazione scritta dell'11 giugno 2024, resa dalla Signora [redacted] autenticata nella firma dalla citata Notaio [redacted] in cui ella prestava il proprio consenso alla modifica, nei termini proposti dal Trustee, delle disposizioni di cui alla lettera "b" dell'art. 44 dell'Atto Istitutivo (doc. 10).

Ad oggi, l'esito della notifica degli atti di causa alla Signora [redacted] non risulta ancora essere pervenuto alla Cancelleria della Corte. Questo Giudice ritiene, tuttavia, la causa matura per la decisione con riferimento sia alla istanza di nomina del guardiano, sia alla domanda di autorizzazione alla modifica dell'Atto Istitutivo.

## § 2. Le questioni oggetto d'esame

Il ricorso impone la trattazione delle seguenti questioni:

a) La sussistenza della giurisdizione della Corte e dei poteri di controllo e supervisione della stessa con riferimento a trust retti dalla legge straniera;

b) la verifica dei presupposti per la nomina del nuovo guardiano del Trust nella persona del Dott. [redacted]



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

c) la verifica del ricorrere dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione giudiziale alla modifica dell'Atto Istitutivo.

Alla luce di ciò, la Corte rende la propria decisione per mezzo di decreto motivato.

## § 3. La giurisdizione della Corte

L'art. 5, comma 1, della Legge 1° marzo 2010 n. 42 ("**Legge sul Trust**") prevede i criteri per determinare la sussistenza della giurisdizione sammarinese.

Giurisprudenza costante ritiene che questa norma, in generale, elenchi i criteri attribuitivi della giurisdizione, sia in relazione ai procedimenti contenziosi, sia a quelli di volontaria giurisdizione (v. Ordinanza 12 novembre 2020, Giudici M. Lupoi e P. Matthews; Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

La stessa giurisprudenza, peraltro, ha stabilito che un solo criterio, tra quelli individuati dall'art. 5, risulta letteralmente applicabile alla sola giurisdizione contenziosa: ossia quello che contempla, come condizione sufficiente per incardinare la giurisdizione, la circostanza che le "*parti abbiano convenuto di sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria sammarinese*". Anche a tal proposito, la Corte ha in modo netto distinto la volontaria giurisdizione da quella contenziosa, in ragione del fatto che la prima non presuppone e non riguarda controversie tra parti (Ordinanza 12 novembre 2020, Giudici M. Lupoi e P. Matthews; Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

Tuttavia, il fatto che la disposizione appena citata sia limitata alle sole controversie non significa che, anche nell'ambito della volontaria giurisdizione, la giurisdizione sammarinese non possa essere prorogata o derogata dalla volontà espressa nell'atto istitutivo.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Invero, il comma 2 dell'art. 5 della Legge sul Trust prevede che "*la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria può essere derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è prevista dall'atto istitutivo del trust o se è pattuita per iscritto*". Così, il legislatore ha stabilito, ai fini della deroga alla giurisdizione sammarinese, l'equivalenza tra un accordo in tal senso tra le parti e una clausola di analogo contenuto inserita all'interno dell'atto istitutivo. Tale equivalenza, peraltro, è già riconosciuta dalla giurisprudenza italiana (Cass., 20 giugno 2014, n. 14041, Cass. Civ., SS. UU., Ordinanza 18 marzo 2019, n. 7621).

Su questa base, la Corte ha stabilito che i privati possano sia derogare la giurisdizione sammarinese sia anche prorogarla, attribuendo a questa Autorità Giudiziaria il potere di controllo e supervisione su trust regolati dal diritto straniero nell'ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione (Corte per il Trust Ordinanza 27 novembre 2018, A. Gambaro; Ordinanza 24 febbraio 2020, Giudice A. Gambaro). Tutto ciò, peraltro, non solo quando sia stato il disponente ad inserire la clausola nell'atto istitutivo ma anche quanto lo abbia fatto un altro soggetto, nel legittimo esercizio del potere di modifica del regolamento di trust. È stata, così, affermata la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte di un procedimento di volontaria giurisdizione vertente su un trust retto dal diritto di Malta; ciò, in base ad una conforme clausola di proroga della giurisdizione inserita dal trustee in un vigente regolamento di trust (cfr. Corte per il Trust Ordinanza 27 novembre 2018, Giudice A. Gambaro).

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'art. 13 lettera b) dell'Atto Istitutivo, come conformato dal Disponente, prevede che: "*Ogni richiesta, mirante alla nomina di un Trustee od alla emanazione di direttive al Trustee o di provvedimenti attinenti il Trust – esclusi quelli di cui alla lettera a) – che, la legge regolatrice del Trust permetterebbe di rivolgere al giudice è esclusivamente proposta presso la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari istituita dalla Repubblica di San Marino con la Legge Costituzionale n. 1 del 26.01.2012*".



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Sussiste, dunque, la giurisdizione di questa Corte nel presente procedimento.

Una volta appurata la sussistenza della giurisdizione sammarinese, occorre verificare il fondamento normativo sulla base del quale concedere il provvedimento richiesto; ossia, valutare se questo vada concesso sulla base delle norme in materia di controllo e supervisione contenute nella legge regolatrice del trust o, invece, del diritto interno sammarinese.

I tribunali italiani hanno occasionalmente ritenuto che i poteri giurisdizionali di controllo e supervisione su un trust retto dal diritto straniero sarebbero attribuiti al giudice direttamente dalla legge regolatrice del trust, in ragione del semplice vigore della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (qui di seguito "**Convenzione**"). Il Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 29 gennaio 2018, n. 414, ha, ad esempio, ritenuto di poter esercitare direttamente i poteri di controllo e supervisione concessi alla "*Court*" dall'art. 51 della Trusts (Jersey) Law 1984, legge regolatrice del trust dedotto in giudizio.

Siffatta conclusione non può essere condivisa.

In primo luogo, il Tribunale di Ancona ha ritenuto di essere investito del potere di controllo e supervisione che la Trusts (Jersey) Law 1984 attribuisce testualmente alla "*Court*", senza però, prendere in considerazione il fatto che, in detta legge, tale termine non è generico. Infatti, ai sensi dell'art. 1(1) della legge in questione, ogni riferimento a "*Court*", operato nel testo legislativo, deve essere inteso come riferito esclusivamente alla "*Inferior Number of the Royal Court*" e non ad un qualsiasi altro giudice.

Inoltre, occorre ricordare che quello di controllo e supervisione è un potere che, a prescindere dal fatto che sia materialmente attribuito attraverso leggi che disciplinano aspetti sostanziali del diritto dei trust, rimane ontologicamente un potere giurisdizionale. Il campo di applicazione della Convenzione



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

è limitato alla scelta della legge sostanziale regolatrice del trust ed al suo riconoscimento negli stati ratificanti e non si estende agli aspetti processuali e, in specie, ai poteri giurisdizionali. Dunque, il giudice di un Paese che abbia ratificato la Convenzione non può ritenersi investito dei poteri di controllo e supervisione disciplinati dalla legge estera regolatrice del trust, come individuata dalla Convenzione (Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari, Ordinanza 9 febbraio 2023, Giudice A. Vicari).

Il giudice sammarinese deve, pertanto, impiegare esclusivamente i poteri che il diritto sammarinese gli mette a disposizione, ai sensi dell'art. 53 della Legge sul Trust. I presupposti per l'esercizio di tali poteri dovranno essere, invece, verificati caso per caso alla luce delle norme di diritto sostanziale previste dalla legge regolatrice del trust.

Questa interpretazione della Convenzione risulta condivisa dalla High Court inglese. In C v C & Ors [2015] EWHC 2699 (Ch), la Corte inglese ha infatti stabilito che la Convenzione dell'Aja non conferisce ai giudici inglesi i poteri di controllo e supervisione che la legge regolatrice di un determinato ordinamento estero attribuisce alle proprie corti, soprattutto ove, in questa legge (come nella Legge sul Trust), con l'espressione "Corte" ci si riferisca espressamente ad una specifica autorità giudiziaria.

L'High Court ha, poi, stabilito che il giudice inglese, ove gli sia attribuita la giurisdizione, può esercitare i poteri giurisdizionali di controllo e supervisione che il proprio ordinamento gli attribuisce, con riferimento sia ai trust retti dal diritto inglese sia ai trust retti dal diritto straniero; facendo ricorso, in quest'ultimo caso, alle disposizioni dell'ordinamento estero, al fine valutare l'esistenza dei presupposti di diritto sostanziale necessari per l'emanazione del provvedimento che richiesto.



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Alla luce di quanto precede, questa Corte applicherà le norme di diritto processuale sammarinese, anche regolanti i poteri giurisdizionali, verificandone i presupposti per il loro esercizio, in base alla legge regolatrice del trust.

## § 4. La nomina del Guardiano

Il ricorrente chiede alla Corte la nomina un nuovo soggetto quale guardiano del Trust.

Il relativo potere è testualmente attribuito a questa Corte dall'art. 53, comma 2, Legge sul Trust, ai sensi del quale "*il trustee, un beneficiario, il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine: c) alla nomina [...] di un nuovo o ulteriore guardiano*".

Alla luce di tale disposizione, la Corte esercita il potere di nomina nel caso di specie.

Passando al merito della domanda, l'Atto Istitutivo si limita a prevedere, all'art. 44, quale criterio per la nomina del guardiano, la circostanza che egli sia scelto "*preferibilmente tra persone vicine alla famiglia*".

Sul punto, questo Giudice prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 2 febbraio 2024, della Signora [redacted], autenticata nella firma dal Not. [redacted], attraverso cui ella afferma che il Dott. [redacted] è "*persona vicina alla famiglia coniugale del Disponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 b) ii) dell'atto istitutivo del Trust* [redacted]" (cfr. doc. 8).

Si ritiene che tale atto sia sufficiente per verificare positivamente il requisito della vicinanza del Dott. [redacted] alla famiglia del Disponente, poiché la Signora [redacted] è la vedova di quest'ultimo.

Dal momento che ella, risulta, inoltre, essere l'unica beneficiaria del Trust, non si reputa necessaria alcuna ulteriore indagine circa l'estensione del concetto di "*famiglia*", potendo limitarsi il Decidente a prendere atto dell'apprezzamento della sola interessata.


Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Sebbene il requisito in questione sia l'unico presupposto della nomina all'ufficio di guardiano espressamente previsto dall'Atto Istitutivo, questa Corte valuta positivamente l'investitura del Dott. [redacted], anche sulla base di quanto rilevabile dal *curriculum vitae* di quest'ultimo. In particolare, appaiono significativi i suoi titoli di dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto all'Ordine di [redacted] e di revisore dei conti presso la Corte d'Appello di [redacted], nonché i numerosi incarichi professionali e di docenza svolti durante la sua carriera e afferenti alle materie contabile, economica e gestionale.

Il regolamento del Trust pone, infatti, in capo al guardiano compiti ampi e delicati, anche tecnici, che si ritiene possano esser svolti con maggiore consapevolezza da un soggetto dotato di una competenza professionale negli ambiti suddetti; ne sono esempio le seguenti funzioni:

- Art. 17, lett. b: il guardiano può prestare il consenso autorizzando un soggetto titolare di un potere fiduciario ad agire in conflitto di interessi;
- Art. 23, lett. c, iii: il guardiano può chiedere al giudice di dichiarare che una posizione soggettiva è inclusa nel fondo in Trust;
- Art. 27, lett. b: il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee ad impiegare somme di denaro qualificate come reddito per adempiere una obbligazione o a esercitare un potere gravante sul capitale e viceversa.
- Art. 28, lett. d, il guardiano suo consenso, autorizza il trustee a porre in essere contratti di mutuo o concedere garanzie reali.
- Art. 29, lett. a, ii, il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee a impiegare il capitale in Trust in favore del Beneficiario Attuale, al ricorrere di determinate circostanze.



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

- Art. 31, il guardiano sceglie, di concerto con il trustee, il soggetto a cui conferire mandato di gestione patrimoniale relativamente agli investimenti finanziari del fondo in Trust e collabora nella definizione delle indicazioni da trasmettere a quest'ultimo;
- Art. 42, il guardiano riceve annualmente dal trustee l'inventario del fondo in Trust ed il rendiconto;
- Art. 45, lett. c, il guardiano può manifestare al trustee la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al Trust, anche se non ne sia richiesto;
- Art. 47, il guardiano, con il suo consenso, autorizza il trustee a modificare il regolamento del Trust nell'interesse generale del Trust.

Quanto alla verifica di eventuali temi rilevanti, ai fini della trattazione della istanza in esame, deducibili dal diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, si osservi che la Trusts (Jersey) Law 1984, a differenza della Legge sul Trust, non contempla la figura del guardiano nei trust per beneficiari, limitandosi a disciplinare la sola figura dell'*enforcer*, nell'ambito dei trust di scopo *non-charitable*. Il ruolo, i poteri e gli obblighi del guardiano sono definiti, nel diritto di Jersey, esclusivamente da precedenti giurisprudenziali, peraltro piuttosto recenti, dal momento che la larga diffusione della figura in parola è avvenuta soltanto negli ultimi decenni.

Secondo la Royal Court, l'attività del guardiano nei trust di famiglia non deve essere confinata alla semplice funzione di controllo dell'attività del trustee, c.d. "*watchdog*" (In the matter of The Piedmont Trust and the Riviera Trust [2021] JRC 248, § 116). Senza usurparne i poteri, il guardiano è anzi chiamato a collaborare con il trustee per concretizzare la volontà del disponente manifestata nell'atto istitutivo e attualizzarla, nel tempo, a fronte delle evoluzioni degli interessi e delle esigenze dei beneficiari. Trustee


Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

e guardiano dovrebbero, pertanto, lavorare insieme nell'interesse dei beneficiari, confrontandosi in modo costruttivo sulle rispettive posizioni e rimanendo aperti a prendere in considerazione i reciproci punti di vista (cfr. *ibidem* § 93).

Il guardiano è, così, naturalmente chiamato ad assicurare che le dinamiche famigliari, i desideri del disponente, le aspettative ed i profili personali dei beneficiari, oltre che gli eventi che sopravvengono nelle loro vite, siano tenuti in adeguata considerazione dal trustee nell'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti (cfr. ibidem § 117).

In questo modo, la Royal Court riconosce, a livello di principio, che la funzione del guardiano sia naturalmente quella di un contraddittore piuttosto che quella di semplice controllore del trustee. Tale principio è stato di recente riaffermato dalla stessa Corte, la quale ha ribadito che tra trustee e guardiano vi deve essere un confronto franco e un contradditorio completo in merito alle azioni che il trustee deve intraprendere (cfr. In the matter of Representation of B and C [2022] JRC 086, § 131).

Ebbene, anche alla luce del diritto di Jersey, la figura professionale del Dott. [redacted] appare adatta ad assolvere la funzione di collaboratore e interlocutore tecnico del trustee, in virtù della propria carriera professionale, e, allo stesso tempo, conoscitore delle dinamiche di vita della beneficiaria, idoneo a fornire un apporto utilmente orientato all'interesse personale di costei, in virtù della propria vicinanza alla famiglia.



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

## § 5. Della istanza di autorizzazione alla modifica dell'Atto Istitutivo

Con comparsa del 2 febbraio 2024, il ricorrente chiedeva a questa Corte di autorizzare la modifica dell'art. 44, lett. b, dell'Atto Istitutivo, che disciplina la nomina del guardiano.

Si tratta, dunque, di una istanza riconducibile all'art. 53, comma 5, della Legge sul Trust, a mente del quale "*mediante presentazione di motivata istanza, il trustee che si trovi in uno stato di incertezza in merito al compimento di un atto inerente all'ufficio può domandare al giudice di pronunciarsi al riguardo, anche impartendogli precise direttive*".

Non si tratta, invece, di un'istanza ai sensi del comma 4 dell'art. 53, in cui il giudice è chiamato ad autorizzare un trustee "*a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri o per ottenere ratifica in relazione a un atto già compiuto*" e nemmeno ad apportare "*le modificazioni dell'atto istitutivo che si siano rese necessarie o opportune*".

Il fatto che non sia stata presentata un'istanza ai sensi dell'art. 53, comma 4, deve essere inteso come il riconoscimento, da parte del Trustee-ricorrente stesso, del fatto che egli fosse consapevole di essere dotato dei poteri per modificare l'atto istitutivo e che la sua fosse semplicemente un'incertezza in merito al loro esercizio. Il ricorrente, tuttavia, non ha dato atto né di questa incertezza né delle ragioni di fatto o di diritto che lo pongono in questa condizione.

Nel caso di specie, la Corte deve adottare i provvedimenti di cui all'art. 53 della Legge sul Trust, alla luce dei presupposti che la legge regolatrice di Jersey pone al fine della loro concessione, in quanto quest'ultima è la fonte del diritto sostanziale applicabile al trust.

Occorre evidenziare che, in presenza di istanze come quella che ci occupa, il ruolo del decidente è quello di vagliare le considerazioni, supportate da idonee evidenze probatorie, che il trustee adduce alla


Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

base del proprio convincimento circa l'opportunità di esercitare il potere nella specifica modalità da lui scelta.

La finalità dello scrutinio giudiziale è quella di accertare che l'eventuale esercizio dei poteri del trustee sia lecito e che non violi gli obblighi a cui è tenuto.

La Court of Appeal di Jersey ha chiarito sul punto: "*Where a trustee has made a momentous decision, that is a decision of real importance for the trust, and seeks the court's approval for the decision, the legal test to be applied by the court is well established in this jurisdiction. As explained in Re S Settlement [2001] JLR N 37, the court must satisfy itself (i) first, that the trustee's decision has been formed in good faith, (ii) second, that the decision is one which a reasonable trustee properly instructed could have reached; and (iii) third, that the decision has not been vitiated by any actual or potential conflict of interest*" (Representation of Otto Poon Trust [2015] JCA 109, § 14; Re S Settlement [2001] JLR Nota 37; Representation of Zedra Trust Company (Suisse) SA re C and D Trusts [2023] JRC 213 §§16-17; cfr. Public Trustee v Cooper [2001] W.T.L.R. 901, §§ 922-924).

La scrupolosa attenzione che il giudice è tenuto a prestare nel valutare la scelta del trustee è giustificata dal fatto che l'autorizzazione preclude la possibilità per i beneficiari di agire contro il trustee per violazione dei suoi doveri fiduciari, con riferimento attività posta in essere in conformità al provvedimento giudiziale.

Nel caso in esame, il Trustee, all'interno dei propri atti, si limitava a trascrivere la nuova versione da lui proposta dell'art. 44, lett. b, dell'Atto Istitutivo, omettendo di fornire a questa Corte qualsivoglia elemento riguardo alla necessità di tale modifica, all'*iter* decisionale che aveva seguito per addivenire alla formulazione del testo sostitutivo e di come quest'ultimo avrebbe potuto costituire un vantaggio nell'interesse della beneficiaria o del funzionamento del Trust in generale.



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Si osservi, inoltre, che la surrichiamata norma processuale, *ex* art. 53, comma 4, della Legge sul Trust, si allinea alla tradizione anglosassone nel prevedere, quale condizione alla ricevibilità dell'istanza, che essa sia "motivata".

Alla luce di tali mancanze, questo giudice non può pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione alla variazione dei termini dell'art. 44, lett. b, dell'Atto Istitutivo, dal momento che non è stato posto dal Trustee nelle condizioni di svolgere il necessario controllo sulla opportunità della modifica in oggetto.

Sebbene quanto appena rilevato precluda la pronuncia di autorizzazione richiesta dal ricorrente, questa Corte ritiene utile segnalare quanto segue.

La modifica del regolamento del Trust è disciplinata dall'art. 47, lett. a, dell'Atto Istitutivo nei seguenti termini: "*Il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può modificare questo Strumento come egli ritenga sia nell'interesse generale del Trust*".

Il Disponente ha, dunque, inteso subordinare qualsiasi modifica dell'Atto Istitutivo al consenso del guardiano.

Ai sensi dell'art. 16, lett. b, dell'Atto Istitutivo "*Qualora non vi sia il soggetto il cui parere è richiesto, il titolare del potere può comunque compiere l'atto a meno che la relativa disposizione di questo Strumento espressamente condizioni il compimento alla esistenza e capacità, oltre che al consenso, di tale soggetto*".

Ebbene, il Trustee ricorrente chiede l'autorizzazione alla modifica in oggetto in un momento in cui l'ufficio di guardiano è vacante e, dunque, in una circostanza in cui il solo apprezzamento del trustee medesimo e la sua conseguente iniziativa sono stati ritenuti dal Disponente sufficienti per attuare una modifica del regolamento del Trust.


Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Ora, qualora questo Giudice accogliesse l'istanza in oggetto, si verrebbe a creare la circostanza, irrazionale, consistente nella presenza di una autorizzazione giudiziale su una modifica predisposta dal solo trustee e della contemporanea esistenza di un guardiano, nominato, non coinvolto nella decisione in parola.

Tale circostanza porterebbe a un illegittimo aggiramento delle regole previste nell'Atto Istitutivo. Occorre osservare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 45, lett. a, "*ogni potere del Guardiano è fiduciario*" e, ai sensi dell'art. 16, lett. c, "*il titolare di un potere fiduciario: esercita il potere con discrezionalità assoluta*".

Emettendo l'autorizzazione richiesta, questa Corte finirebbe per sostituire il proprio apprezzamento a quello di un soggetto investito di un potere, di natura fiduciaria e discrezionale, quale è il guardiano.

Ma non solo, una decisione in tal senso priverebbe l'*iter* di formazione della volontà del Trustee di quella collaborazione con il guardiano che, anche nella fase genetica-valutativa di ogni scelta, il Disponente ha auspicato, stabilendo, all'art. 45, lett. c, che il "*Guardiano può manifestare al Trustee la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al trust, anche se non ne sia richiesto dal Trustee*".

Questo tipo di relazione tra trustee e guardiano, peraltro, come già chiatito *supra*, è stata incoraggiata proprio dal magistero della della Royal Court di Jersey, ove afferma "*It is therefore perfectly reasonable for a protector to explain his concerns about a particular proposal by a trustee and the trustee may often be willing to modify his proposal to take account of these concerns or the protector may be satisfied after the trustee has explained his thinking*" (In the matter of The Piedmont Trust and the Riviera Trust [2021] JRC 248, § 93).

A ben vedere, una pronuncia giudiziale di autorizzazione sarebbe, invece, invocabile qualora, ad esempio, il Trustee sottoponesse al guardiano un determinato emendamento all'Atto Istitutivo e questi



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

negasse il proprio consenso. Dal momento che l'Atto Istitutivo prevede tale consenso come necessario, ne deriva che, in sua mancanza, il Trustee sarebbe sprovvisto del potere di modifica del regolamento del Trust.

In questo caso, ove il Trustee ritenesse comunque opportuna la modifica, egli potrebbe ricorrere a questa Corte, per chiedere di essere autorizzato a esercitare il relativo potere, anche senza il consenso del guardiano.

Sul punto la Royal Court di Jersey ha affermato che: "*Clearly, if a trustee considers that a protector's refusal to consent is irrational or otherwise legally flawed, he may have recourse to the Court to overturn the protector's veto. However, there is the potential for deadlock where the trustee and the protector both reach rational but opposing decisions. In our judgment, this is a natural consequence of the settlor's decision to introduce the office of protector into the trust deed. A settlor must be taken to have intended (by imposing a requirement for consent) that a trustee should not be able to make certain decisions unless the protector consents. If consent is refused, the trustee's decision cannot be put into effect. In most cases this is likely to lead to further discussion between trustee and protector in the hope of finding a sensible outcome. In the event of complete deadlock where such deadlock is causing real damage to the interests of the beneficiaries, we leave open the possibility of recourse to the Court. The Court has power to break a deadlock where this is caused by lack of agreement among trustees where they have to act unanimously (see Garnham v PC [2012] (1) JLR 204, approved by the Supreme Court in Children's Investment Fund Foundation (UK) v Attorney General [2020] 3 WLR 461 at [219]*" (In the matter of The Piedmont Trust and the Riviera Trust [2021] JRC 248, § 118; cfr. cfr. In the matter of Representation of B and C [2022] JRC 086, § 119).



Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm

Si tratterebbe, questa volta, di un'istanza ai sensi dell'art. 53, comma 4, prima parte, della Legge sul Trust, ai sensi del quale "*Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, rivolge al giudice istanza per essere autorizzato a compiere un atto utile che non rientri tra i suoi poteri*".

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche qualora il Trustee avesse fornito durante il giudizio le opportune argomentazioni e prove relative alla modifica proposta, questa Corte non avrebbe comunque ritenuto di pronunciarsi sull'istanza in parola.

Diverse argomentazioni e conclusioni avrebbe attratto una istanza, non già di autorizzazione ma volta a far apportare direttamente dal giudice le modificazioni dell'atto istitutivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultima parte, della Legge sul Trust.

## § 6. Dispositivo

Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente della Corte

**NOMINA**

ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c, della Legge 1° marzo 2010 n. 42, il Dott. [redacted]

all'ufficio di guardiano del Trust; e

**DICHIARA**

di non accogliere la domanda di autorizzazione proposta dal Trustee tendente alla modifica dell'art. 44 dell'Atto Istitutivo;

**DISPONE**

a) che le spese poste a carico del fondo in Trust sono:

## CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

(i) il compenso del giudice nella misura pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) come stabilito con decreto di questa Corte del 12 gennaio 2024, così come i diritti di cancelleria pari ad euro 800,00 e l'imposta giudiziale pari ad euro 70,00 già versati al momento della presentazione del Ricorso (doc. 1 e 2 allegati al Ricorso);

(ii) le spese legali sostenute dal Trustee relative al presente procedimento che saranno stabilite con separato decreto a seguito del deposito da parte di quest'ultimo nel presente procedimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della nota dell'Avv. [redacted] comprensiva degli onorari e delle spese;

**MANDA**

alla Cancelleria di disporre la notifica della presente ordinanza:

- in modalità telematica al Trustee all'indirizzo da costui indicato;
- al Beneficiario Attuale, Signora [redacted] presso l'indirizzo di residenza in [redacted]
- al Dott. [redacted] presso il suo domicilio [redacted].

San Marino, 25 luglio 2024

Il Presidente della Corte per il Trust e i Rapporti fiduciari

Andrea Vicari

CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
CANCELLERIA
17 SET 2024
PERVENUTO
IN BOZZA
TELEMATICA

REPUBBLICA DI SAN MARINO
CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Andrea Vicari
CANCELLERIA

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**
Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882 989 / 885 462
cancelleria.cortefiducia@istituzioni.sm